

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA
SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A. – S.EC.AM. ("SOCIETÀ")
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA A) E
COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**

PREMESSO

- che in data 23 giugno 1994 gli Enti locali ora soci della Società hanno stipulato fra loro una Convenzione per la trasformazione del Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina – Alto Lario, promuovendo la costituzione della Società, che è succeduta nella gestione dei servizi in campo ambientale già espletati dal predetto Consorzio;
- che la Società ha quale oggetto sociale l'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, come elencati nell'art. 4 del proprio statuto sociale ("**Statuto**");
- che il capitale sociale della Società risulta interamente partecipato da Enti locali e che l'art. 5 dello Statuto prevede che possano essere azionisti esclusivamente la Provincia di Sondrio, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti pubblici della medesima Provincia (e/o del territorio dalla medesima rappresentato) nonché i Consorzi costituiti esclusivamente tra i medesimi soggetti;

PREMESSO ANCORA

- che ai sensi dell'art. 113 del D.Lsg. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5, comma 1, lettera a), e comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento dei servizi di rilevanza economica a società a capitale pubblico richiede che gli Enti locali interessati esercitino su tali società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che gli Enti locali azionisti della Società ("**Enti Soci**") intendono rafforzare le prerogative ad essi riconosciute dalla Legge e dallo statuto della Società, in qualità di soci, ponendo in essere una forma integrativa di indirizzo, verifica e vigilanza sulla gestione societaria, che assicuri a tutti gli Enti Soci, in forma comune e congiunta, un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che gli Enti Soci hanno individuato nella convenzione intercomunale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 lo strumento, extrasocietario e di diritto pubblico, idoneo a garantire, unitamente ai diritti ad essi spettanti in quanto soci, il predetto controllo analogo;
- che, in particolare, stante il disposto del comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le convenzioni fra gli Enti locali per la gestione in forma associata dei servizi devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO

- che le suddette modalità pubblicistiche di controllo devono comunque conciliarsi con i principi del diritto societario e, perciò stesso, salvaguardare l'operatività della Società, specie in considerazione della personalità giuridica della stessa, che risponde con il proprio patrimonio nei confronti dei terzi;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e il considerato fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e, a tale scopo, gli Enti Soci sottoscrittori della presente Convenzione (d'ora innanzi, anche "**Parti**") dichiarano di averle lette ed approvate.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Le Parti convengono di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, utilizzando i poteri di indirizzo derivanti dalla titolarità dei pubblici servizi affidati alla Società ed i loro rispettivi diritti di socio, con le modalità di cui allo Statuto nonché con quelle indicate nella presente Convenzione.

Art. 3 - Assemblea dei rappresentanti degli Enti

1. Le Parti stabiliscono che -su iniziativa del Presidente della Provincia venga convocata prima dell'assemblea dei soci della Società o in altra occasione ove occorra, una Assemblea dei rappresentanti degli Enti partecipi della Convenzione ("**Assemblea degli Enti**"), al fine di acquisire un'ampia informativa e concordare in modo coordinato le decisioni sulle seguenti materie, svolgendo le attività ad esse prodromiche e funzionali:

- a) adozione di ordini del giorno sulle materie affidate alla decisione dell'assemblea dei soci della Società dall'art. 15 dello Statuto ;
- b) esame preliminare delle proposte di modifica dello Statuto.

Le Parti si impegnano a ricercare una posizione comune sulle predette materie.

2. L'Assemblea degli Enti è convocata, senza indugio, ogni qualvolta lo richieda la maggioranza assoluta degli Enti Soci.

3. All'Assemblea degli Enti possono essere invitati l'Amministratore Unico, il Presidente del consiglio di amministrazione, il Direttore Generale o i titolari di funzione della Società, al fine di rispondere alle eventuali richieste di informazioni o chiarimenti formulate dal Presidente dell'Assemblea degli Enti o dai rappresentanti degli Enti Soci.

4. Le votazioni avvengono per voto capitaro; ogni Ente è titolare di un singolo voto e ha diritto di voto paritario.

Art. 4 - Adempimenti specifici per le candidature e le nomina dell'organo amministrativo della Società

1. L'art. 18 dello Statuto, in linea con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, stabilisce che l'organo amministrativo della Società sia costituito di norma da un amministratore unico nominato dall'assemblea dei soci della Società la quale, tuttavia, in sede di rinnovo dell'organo amministrativo può disporre, con delibera motivata, assunta con la maggioranza dei due terzi del capitale presente, di essere amministrata da un consiglio di amministrazione di cinque membri, nominati secondo le regole fissate dal medesimo art. 18 come integrate dalle disposizioni del *Regolamento assemblee ordinarie S.EC.AM. S.p.A. ("Regolamento Assemblee")*.

2. In relazione a quanto precede, anteriormente all'assemblea dei soci della Società convocata per deliberare sul rinnovo dell'organo amministrativo, gli Enti Soci si riuniranno in Assemblea degli Enti per consultarsi in merito alla possibilità che la Società venga amministrata da un consiglio di amministrazione anziché da un amministratore unico. Qualora all'esito della consultazione, dovesse constare il consenso di almeno i due terzi degli Enti Soci presenti in Assemblea degli Enti a favore dell'adozione di un organo amministrativo collegiale, in tal caso, nella successiva assemblea della Società, gli Enti Soci procederanno con l'assunzione della delibera motivata di adozione di un consiglio di amministrazione, provvedendo a norma dell'art. 18, quarto comma e seguenti, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento Assemblee alla nomina ed elezione dei rispettivi componenti. Qualora, invece, non dovesse constare il consenso del numero di Enti Soci sopra indicato, in tal caso, nella successiva assemblea della Società, gli Enti Soci procederanno con l'assunzione della delibera di nomina dell'amministratore unico a norma dell'art. 18, secondo e terzo comma, dello Statuto e dell'art.

9 del Regolamento Assembleare.

Art. 5 - Commissioni di vigilanza

1. Le Parti convengono di costituire due Commissioni di vigilanza (ciascuna una "**Commissione**"), composte da cinque membri, espressi, nel proprio seno, dall'Assemblea degli Enti, purché non facenti parte degli organi sociali della Società o di società partecipate dalla stessa come indicato dall'art. 25 dello Statuto.
2. La durata in carica dei membri delle Commissioni di vigilanza sarà pari al mandato amministrativo degli Enti Soci partecipanti della presente Convenzione o, qualora diversa, della durata indicata dall'art. 25 dello Statuto.
3. Ogni Commissione è coordinata da un Presidente, nominato nella prima seduta dai componenti della Commissione stessa, e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevarrà quello espresso dal Presidente.
4. Le Commissioni esercitano la verifica dei risultati gestionali, economici, patrimoniali dell'attività svolta dalla Società, con particolare riguardo all'esecuzione degli indirizzi deliberati dagli Enti Soci, avvalendosi della consultazione della società di revisione e del Collegio Sindacale della Società.
5. A tal fine, le Commissioni possono inoltre acquisire dagli organi societari copia od estratto dei documenti necessari per l'esercizio dell'attività di verifica, fermo il rispetto degli obblighi di riservatezza derivanti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati sensibili.
6. Qualora ne ravvisi l'opportunità o lo richiedano almeno due commissari e, in ogni caso, ogni sei mesi, il Presidente della Commissione invita l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, o un suo delegato, a relazionare sull'attività di gestione dei servizi pubblici svolti e sull'andamento della Società, per iscritto o con audizione presso la Commissione.
7. Con le medesime modalità sono sentiti, se necessario, anche il Presidente del Collegio Sindacale della Società ed i legali rappresentanti delle società partecipate dalla stessa.
8. Le Commissioni riferiscono, periodicamente, i risultati dell'attività di vigilanza all'Assemblea degli Enti.

Articolo 6 - Adempimenti specifici per le candidature e la nomina delle Commissioni

1. In relazione a quanto previsto all'art. 25, secondo comma, dello Statuto per rinvio all'art. 18 dello stesso, per la nomina dei membri delle Commissioni di competenza assembleare, esclusi quindi i 2 (due) membri per i quali lo Statuto stabilisce la nomina diretta da parte della Provincia di Sondrio e, rispettivamente, del Comune di Sondrio ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, si procederà secondo le regole di cui ai punti successivi.
2. Gli Enti Soci interessati provvedono alla nomina dei membri secondo quanto previsto dall'art. 18, sesto comma, dello Statuto. Pertanto, 1 (un) membro dovrà essere candidato e nominato dai Comuni con popolazione fino a 1.000 (mille) abitanti; 2 (due) membri dovranno essere candidati e nominati da quelli con popolazione superiore a 1.000 (mille) abitanti, comprese le Comunità Montane, con esclusione del Comune di Sondrio e della Provincia di Sondrio i quali non potranno quindi proporre candidature e prendere parte alla votazione. La nomina dei membri delle Commissioni dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge sull'equilibrio di genere che, tempo per tempo, dovessero imporre vincoli in tal senso in relazione alla composizione delle Commissioni medesime.
3. Al tavolo della Presidenza verranno resi disponibili gli elenchi dei Comuni con popolazione

inferiore a 1.000 (mille) abitanti e di quelli con popolazione superiore. Ciascun rappresentante dei Comuni interessati dovrà visionare gli elenchi e comunicare le variazioni rilevanti ai fini dell'inclusione nell'uno o nell'altro elenco, come eventualmente risultanti dai registri anagrafici di ciascun Ente.

4. E facoltà degli Enti, ciascuno per la rispettiva fascia di popolazione, per il tramite del Sindaco/Presidente, presentare alla Segreteria dell'Assemblea degli Enti i nominativi dei candidati, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'avviso di convocazione. Il voto è espresso, non per alzata di mano e non per appello nominale, ma attraverso apposite schede che consentano la redazione del verbale.

5. La nomina dei membri avverrà con separate votazioni, con le modalità previste dal comma 4, alle quali parteciperanno solo i Comuni interessati. I Comuni fino a 1.000 abitanti avranno a disposizione una scheda in cui potranno indicare un solo nominativo scelto tra i candidati proposti dai Comuni fino a 1.000 abitanti; i Comuni sopra i 1.000 abitanti e le Comunità Montane, con esclusione del Comune di Sondrio e della Provincia di Sondrio, avranno a disposizione una scheda in cui potranno indicare due nominativi tra i candidati proposti dai Comuni sopra i 1.000 abitanti e dalle Comunità Montane.

6. La prima votazione del singolo membro di competenza dei Comuni con popolazione fino a 1.000 (mille) abitanti; la seconda riguarderà la nomina dei 2 (due) membri di competenza delle Comunità Montane e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 (mille) abitanti.

Art. 7 - Sede e spese di funzionamento

1. Gli organi della Convenzione hanno sede presso la Provincia di Sondrio.
2. Le spese di funzionamento degli organi della Convenzione sono poste a carico della Società nel limite di € 1.000,00 (mille/00) annui.

Art. 8 - Durata

La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 9 - Adesione di nuovi Enti e recesso degli Enti convenzionati

1. Qualora, conformemente allo Statuto, altri Enti entrino nel capitale della Società, questi dovranno aderire alla Convenzione mediante apposito atto scritto di adesione.
2. Gli Enti che revochino l'affidamento alla Società e/o alienino integralmente la propria partecipazione azionaria possono recedere dalla Convenzione; in caso di mera revoca dell'affidamento, i predetti Enti permangono negli organi della Convenzione senza diritto di voto.

Art. 10 - Scioglimento della Convenzione

La Convenzione s'intenderà sciolta qualora la Società non venga individuata come gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani dell'ambito della Provincia di Sondrio e come gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Sondrio, salvo che gli Enti convenzionati affidino, od abbiano già affidato, alla Società la gestione di altri servizi pubblici locali.

Art. 11 - Norme finali

1. La Convenzione – così come ogni sua eventuale successiva modifica – diverrà operativa con il completamento dei procedimenti di approvazione della Convenzione medesima (o, come del caso, delle sue eventuali successive modifiche) da parte di tanti Enti che rappresentino almeno **la metà più uno** delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla presente Convenzione non sorgono rapporti finanziari e che pertanto non è necessaria alcuna forma di reciproca garanzia.

Il presente atto non è soggetto a registrazione, salvo il caso d'uso.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

Sondrio,